

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1766 del 04/04/2017
Oggetto	D.P.R.N. 59/2013. DITTA MAGIC DI PICCOLI MARCO E C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO " SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA CAORSANA N. 41.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1820 del 03/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro APRILE 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **MAGIC DI PICCOLI MARCO E C. S.N.C.** Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distribuzione carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Caorsana n° 41.

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

### Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (AR-PAE);

**Vista** l'istanza della Ditta MAGIC DI PICCOLI MARCO E C. S.N.C., avente sede legale in Comune di Piacenza, Via Caorsana n° 41, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota del 11 gennaio 2017 con prot. n. 3294 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/235), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distribuzione carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Caorsana n° 41;

### Rilevato che l'istanza è stata avanzata:

- per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

### Verificato che:

- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio automezzi vengono trattate mediante un sistema di depurazione costituito da: sedimentatore fanghi, separatore oli, impianto di bio-ossidazione e vasca di ricircolo delle acque depurate;
- le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale sul quale insistono gli erogatori di benzina e gasolio, vengono trattate con un sistema costituito da: pozzetto scolmatore, bacino di accumulo e bacino di separazione oli;
- le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento del piazzale sul quale viene svolta l'attività di erogazione del metano, vengono trattate con un sistema costituito da: pozzetto scolmatore, n° 4 vasche di accumulo e disoleatore;
- le acque reflue domestiche (derivanti dai servizi igienici) vengono trattate mediante Fossa Imhoff;
- le acque reflue industriali, di prima pioggia e domestiche in uscita dai rispettivi sistemi di trattamento di cui sopra danno origine ad un unico scarico in pubblica fognatura;
- lo scarico in pubblica fognatura è classificato come scarico di acque reflue industriali;
- il pozzetto di campionamento fiscale è individuato nel "POZZETTO DI RACCORDO" posto immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura così come indicato nella planimetria del dicembre 2016;

- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Comune di Piacenza con atto del 14/01/2013, P.G. n° 4140;

**Acquisita** la Determinazione Dirigenziale n° 395 del 23/03/2017 - relativa allo scarico in pubblica fognatura ed alla valutazione di impatto acustico - trasmessa dal Comune di Piacenza con nota del 28/03/2017, prot. n° 34756 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/3562);

**Preso atto** che il Comune di Piacenza, all'uopo interpellato, con nota pervenuta a questa Amministrazione in data 28/3/2017, prot. n. 3562 ha comunicato quanto segue: " *Acquisisce la "Valutazione di rumorosità ambientale" presentata dalla ditta relativamente al rispetto della normativa in materia di impatto acustico e della zonizzazione acustica comunale, ai sensi dei comma 4 e 5, art. 8 della Legge quadro 447/1995*";

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- le Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Richiamati** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**Visto**, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revizionato con DDG n. 75 del 13 luglio 2016;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MAGIC DI PICCOLI MARCO E C. S.N.C.** per l'attività di "distribuzione carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Caorsana n° 41;

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MAGIC DI PICCOLI MARCO E C. S.N.C.** (C. FISC. 01542370331) per l'attività di "distribuzione carburanti con autolavaggio" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Via Caorsana n° 41 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:
  - a) il pozzetto di campionamento fiscale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione dei sistemi di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue. Dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
  - b) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura;
  - c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - d) le pompe poste posta all'interno dei n° 2 impianti di prima pioggia dovranno essere predisposte per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso le acque reflue nei rispettivi disoleatori con una portata massima non superiore a quella prevista nella scheda tecnica degli stessi disoleatori;
  - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dei sistemi di trattamento così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice degli stessi; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dai sistemi di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - f) dovrà essere effettuata una periodica pulizia delle condotte fognarie mediante la rimozione dei sedimenti e dei detriti sottostanti le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali;
  - g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
  - h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
4. **di fare salvo** che:
  - i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
  - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
5. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali rilasciata dal Comune di Piacenza con atto del 14/01/2013, P.G. n° 4140;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza.

firmata digitalmente  
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**